

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

DAL **1° GENNAIO 2020** SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l' [articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97](#), (e s.m.i.) **viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza**, già disponibile per i tributi erariali.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo **spontaneamente** il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

Per le violazioni commesse prima del 01/09/2024 sanzione ridotta è calcolata in questo modo:

- se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,10% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione $0,10\% \times 12\text{gg} = 1,2\%$);
- se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l'1,5% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l'1,67% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è il 3,75% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 4,29% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 5% dell'imposta.

Per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024 sanzione ridotta è calcolata in questo modo:

- se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,083% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione $0,083\% \times 12\text{gg} = 0,996\%$);
- se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l'1,25% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l'1,39% dell'imposta;

- se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è il 3,125% dell'imposta;
- se il versamento è effettuato oltre un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è del 3,57% dell'imposta.

Anche per il calcolo del dovuto con ravvedimento operoso è possibile utilizzare il motore di calcolo on line IMU 2026.

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

- **dal 01 gennaio 2015** il tasso di interesse legale è fissato allo **0,5 %** (Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
- **dal 01 gennaio 2016** il tasso di interesse legale è fissato allo **0,2 %** (Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
- **dal 01 gennaio 2017** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,1%** (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
- **dal 01 gennaio 2018** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,3%** (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- **dal 01 gennaio 2019** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,8%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
- **dal 01 gennaio 2020** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,05%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
- **dal 01 gennaio 2021** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,01%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).
- **dal 01 gennaio 2022** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dell'**1,25%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
- **dal 01 gennaio 2023** il tasso di interesse legale è fissato nella misura del **5,00%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022).
- **dal 01 gennaio 2024** il tasso di interesse legale è fissato nella misura del **2,50%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11/12/2023).
- **dal 01 gennaio 2025** il tasso di interesse legale è fissato nella misura del **2,00%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).
- **dal 01 gennaio 2026** il tasso di interesse legale è fissato nella misura del **1,60%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).

Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che **"le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza"**.

Nota: La presente informativa è aggiornata con le informazioni e con le norme in vigore alla data del 30/04/2026.